

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE JANE AUSTEN SOCIETY OF ITALY (JASIT)

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE

Art. 1

A norma dell'art. 36 e seguenti del codice Civile, è costituita un'associazione culturale denominata "Jane Austen Society of Italy (JASIT)".

L'associazione ha sede in Via della Salute 81, 40132 Bologna e ha durata illimitata.

TITOLO II - FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 2

L'associazione non ha fini di lucro, opera nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

L'associazione ha le seguenti finalità:

1. Promuovere in Italia la conoscenza e lo studio della scrittrice Jane Austen, la sua vita, la sua opera e tutto ciò che è legato a essa, attraverso qualunque attività utile a realizzare tale scopo, nel nome dell'arricchimento culturale personale e condiviso.
2. Promuovere la traduzione e la pubblicazione in italiano di opere in lingua straniera ispirate alla vita e agli scritti di Jane Austen
3. Promuovere la pubblicazione di opere preferibilmente in italiano ispirate alla vita e agli scritti di Jane Austen.
4. Promuovere lo scambio culturale con analoghe associazioni e istituzioni straniere nel mondo, con particolare attenzione alle Jane Austen Societies nel mondo.

L'Associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali, collaborando anche con altre Associazioni o Enti, nazionali o esteri, che svolgano attività analoghe o accessorie all'attività sociale.

Si esclude l'esercizio di qualsiasi attività commerciale, che non sia svolta in maniera marginale e comunque ausiliaria e secondaria rispetto al perseguimento dello scopo sociale.

L'associazione è regolata dal presente statuto e agisce nei limiti del codice civile, delle leggi statali e regionali che regolano l'attività dell'associazionismo e del volontariato, nonché dei principi generali dell'ordinamento

TITOLO III - SOCI

Art. 3

L'associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. e manifestino l'intenzione all'adesione mediante il pagamento della quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo e l'accettazione della tessera.

La consegna o l'invio della tessera è da intendersi anche quale atto di ammissione da parte dell'associazione.

Art. 4

I soci si distinguono in fondatori e ordinari: tutti i soci, di ogni categoria, possiedono gli stessi diritti; Possono partecipare a tutte le iniziative promosse dall'associazione e intervenire alle assemblee ordinarie e straordinarie.

Hanno diritto di voto, che possono esercitare direttamente o per delega scritta, per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e delle delibere assembleari e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Ogni socio ha diritto a un solo voto, indipendentemente dalla quota associativa versata.

I soci hanno diritto alle informazioni e al controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.

I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti sociali e di pagare annualmente la quota sociale di adesione uguale per tutti.

I soci che desiderano svolgere attività per conto dell'associazione devono eseguire gli incarichi ricevuti e i lavori preventivamente concordati adeguandosi ai regolamenti interni dell'associazione.

Le prestazioni fornite dai soci sono normalmente a titolo gratuito, salvo che non risulti loro affidato un incarico professionale o altro incarico retribuito per delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 5

Si esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non sono rivalutabili.

La qualità di associato cessa esclusivamente per:

- a) recesso o morte del socio;
- b) mancato pagamento della quota sociale annua entro il 31 marzo, nel qual caso la volontà di recedere si considera tacitamente manifestata;
- c) esclusione per gravi motivi da disporre a cura del Consiglio Direttivo.

Il recesso, comunque manifestato, ha effetto immediato.

I soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo sociale annuo versato.

I soci esclusi possono opporsi al provvedimento del Consiglio Direttivo di fronte alla successiva Assemblea dei Soci.

TITOLO IV - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 6

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Presidente
- c) il Consiglio Direttivo

Art. 7

L'assemblea dei soci è composta da tutti gli iscritti ed è l'organo sovrano dell'associazione.

Hanno diritto a partecipare alle assemblee ordinarie e straordinarie tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro il mese di aprile per verificare le attività svolte, approvare il Rendiconto economico finanziario sia consuntivo che preventivo. È altresì competente a deliberare in merito all'elezione del Presidente, del Segretario e degli altri componenti del Consiglio Direttivo e a dare le linee programmatiche all'associazione.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche al presente Statuto e sull'estinzione anticipata dell'Associazione, secondo le regole esposte ai successivi art. 14 e art. 15.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve essere convocata mediante comunicazione scritta agli associati o mediante avviso sul sito internet dell'associazione almeno 15 giorni prima dalla data fissata.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Ogni socio ha diritto a un solo voto ed è ammessa al massimo una sola delega per socio.

L'assemblea prima di iniziare deve nominare un proprio presidente. Esso ha il compito di: leggere l'ordine del giorno in apertura di Assemblea; accogliere interrogazioni, interpellanze, mozioni ed emendamenti; mantenere l'ordine nel corso delle sedute e curare che ogni singolo Socio possa esprimere le proprie opinioni indisturbato; curare che venga rispettato l'ordine del giorno; controllare i risultati delle votazioni conteggiate dal Segretario; dare lettura dei risultati delle mozioni approvate e del testo definitivo di tutte le deliberazioni adottate dall'Assemblea.

Segretario dell'Assemblea di norma è il Segretario dell'associazione; in caso di sua vacanza, l'Assemblea, su indicazione del Presidente della stessa, procede a conferire l'incarico a un socio.

Le riunioni dell'assemblea vengono riassunte in un verbale redatto dal Segretario, sottoscritto dal Presidente e

raccolte in un libro verbali dell'Assemblea. A tale verbale si allegano le deliberazioni, i bilanci e i rendiconti approvati dall'assemblea.

Esso resta sempre depositato presso la sede e ogni socio può consultarlo. Inoltre un estratto del verbale, delle deliberazioni, del bilancio e dei rendiconti deve essere comunicato ai soci tramite comunicazione scritta, trasmessa anche tramite e-mail.

Art. 8

Il Consiglio Direttivo è costituito da cinque membri scelti tra i soci dall'assemblea generale, che restano in carica cinque anni e ciascun membro è rieleggibile; in caso di recesso anticipato, saranno sostituiti dai soci che nell'ultima assemblea abbiano conseguito un numero di voti immediatamente inferiore a quello dei soci eletti.

Il Consiglio, ove delegato dall'Assemblea, nella riunione immediatamente successiva designa nel suo ambito il Presidente, il Vice-presidente, il Segretario, e affida, anche di propria iniziativa, ulteriori incarichi ritenuti necessari.

Il Presidente convoca il Consiglio ogni qualvolta si debba deliberare su una questione inerente la gestione sociale tramite comunicazione scritta della convocazione e dell'ordine del giorno almeno 15 giorni prima.

Il Consiglio può deliberare solo se è presente più della metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità vale il voto del Presidente.

Al Consiglio Direttivo compete l'ordinaria amministrazione dell'Associazione, nei limiti di quanto stabilito dall'Assemblea, è investito dei più ampi poteri per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento degli scopi sociali, per l'attuazione delle delibere programmatiche assembleari e per la direzione e amministrazione dell'associazione. Approva i progetti di bilancio preventivo e stabilisce l'ammontare delle quote associative per l'anno successivo.

È sua facoltà redigere regolamenti per la disciplina dell'attività dell'associazione i quali dovranno essere sottoposti all'assemblea per l'approvazione.

Art. 9

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e convoca l'Assemblea dei soci. In caso di sua assenza è sostituito dal Vice-Presidente. Può delegare per mansioni tecniche e particolari funzioni di rappresentanza altri membri del Consiglio Direttivo oppure altri soci.

In caso di urgenza, il Presidente può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi dell'associazione, con successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 10

Il Segretario redige i verbali dell'assemblea dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo e gli altri libri associativi; cura l'esposizione nella sede sociale della convocazione delle assemblee dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo con relativo ordine del giorno, e dei regolamenti sociali; svolge tutte le altre mansioni di

segreteria che gli sono affidate dal Consiglio Direttivo.

Art. 11

Tutte le cariche degli organi dell'associazione sono elettive e gratuite. Agli eletti per il loro incarico compete solo il rimborso delle spese sostenute, regolarmente documentate.

TITOLO V - PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 12

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributi degli aderenti;
- sovvenzioni e contributi di privati, singoli o istituzioni, nazionali o esteri
- sovvenzioni e contributi dell'Unione Europea, dello Stato, di istituzioni o di enti pubblici, nazionali o esteri;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali od occasionali
- donazioni, lasciti e rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo.

Art. 13

L'esercizio finanziario si chiude al 31.12 di ogni anno. Il Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio dovrà redigere il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria annuale.

Il bilancio consuntivo deve restare depositato in copia presso la sede dell'associazione durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché sia approvato. I soci possono prenderne visione. Il bilancio è composto da un rendiconto economico e da un rendiconto finanziario; il rendiconto economico evidenzia analiticamente le uscite e le entrate secondo criteri di cassa, il rendiconto finanziario evidenzia la situazione patrimoniale dell'associazione

È vietato distribuire ai soci, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Eventuali avanzi di gestione saranno interamente destinati al perseguimento degli scopi sociali.

TITOLO VI - REVISIONE DELLO STATUTO E SCIoglimento

Art. 14

Eventuali modifiche del presente statuto dovranno essere deliberate dall'assemblea con una maggioranza di due terzi dei presenti. L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 15

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento dell'associazione, per qualunque causa, il suo patrimonio verrà obbligatoriamente devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, trovano applicazione le norme stabilite dal Codice Civile e dalla normativa vigente.